Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Mercoledì, 19 luglio 1933 - Anno XI** — **Numero 166**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 5 gennaio 1933-XI, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 luglio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Blandi Pietro di Michele.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 1° dicembre 1932-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 7 luglio 1901 e 29 maggio 1913, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Galeotti Alberto fu Lodovico.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 12 dicembre 1932-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 23 maggio 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig Gallarotti Carlo di Giovanni.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 1° dicembre 1932-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 21 dicembre 1916, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Vendittelli Michele fu Giovanni.

(5195)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Piacenza la II Mostra nazionale delle uve da tavola.

Con decreto in data 18 giugno 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio successivo, registro n. 5 Finanze, foglio n. 392, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Piacenza è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la II Mostra nazionale delle uve da tavola che avrà luogo a Piacenza dal 16 al 18 settembre 1933-XI.

(5194)

Autorizzazione a promuovere in Prato la VI Mostra regionale di ortofiorifrutticultura.

Con decreto in data 24 giugno 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio successivo, registro n. 5 Finanze, foglio n. 390, il presidente del Comitato esecutivo della III Settimana Pratese è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la VI Mostra regionale di ortofiorifrutticultura che avrà luogo in Prato il 10 settembre 1933-XI.

(5193)

Autorizzazione a promuovere in Napoli la II Mostra sindacale di architettura.

Con decreto in data 25 giugno 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio successivo, registro n. 6 Finanze, foglio n. 61, il Sindacato regionale fascista architetti della Campania è stato autorizzato a promuovere in Napoli, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la II Mostra sindacale di architettura.

(5221

Autorizzazione a promuovere in Rimini la Esposizione denominata « Premi Rubicone di pittura e di scultura per giovani romagnoli ».

Con decreto in data 29 giugno 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio successivo, registro n. 6 Finanze, foglio n 60, il presidente della rivista « Il Rubicone » di Forlì è stato autorizzato a promuovere in Rimini, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, l'Esposizione denominata « Premi Rubicone di pittura e di scultura per giovani romagnoli ».

(5220)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 maggio 1933, n. 821.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 154, concernente l'indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 154, concernente la indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE BONO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 15 giugno 1933, n. 822.
Autorizzazione al Governo del Re ad emanare il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento e sul funzionamento delle scuole italiane all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento e sul funzionamento delle scuole italiane all'estero, coordinando e, all'occorrenza, integrando ed adattando tali disposizioni alle nuove esigenze delle scuole stesse.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 15 giugno 1933, n. 823.
Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1929-30.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1929-1930, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle corporazioni, in	L.	67.208.363,73
delle quali furono riscosse	»	66.692.867,13
e rimasero da riscuotere	L.	515.496,60

Art. 2.

Le spese del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1929-1930, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	67.208.363,73
delle quali furono pagate	»	56.981.788,93
e rimasero da pagare	L.	10.226.574,80

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-1929, restano determinate in	L.	404.413,60

che furono tutte riscosse.

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, restano determinate in	L.	22.544.775,59
delle quali furono pagate	»	22.332.886,21
e rimasero da pagare	L.	211.889,38

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-30 (articolo 1)	L.	515.496,60
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3)		—
Somme riscosse e non versate (colonna *r* del riepilogo dell'entrata)		—
Residui attivi al 30 giugno 1930 . . .	L.	515.496,60

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-30 (art. 2) .	L.	10.226.574,80
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . .	»	211.889,38
Residui passivi al 30 giugno 1930 . . .	L.	10.438.464,18

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. 824.

Sistemazione, a mezzo dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, dei contratti di assicurazione stipulati da cittadini delle nuove Provincie con la Società olandese « Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrent », di Amsterdam.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1604, concernente la estensione alla città di Fiume delle leggi concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2249, sull'esercizio delle assicurazioni private nei territori annessi;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e 10 luglio 1925, n. 1512, con le quali sono stati annessi i nuovi territori al Regno d'Italia;

Premesso che la Compagnia « Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente » con sede in Amsterdam, denominata in seguito coll'appellativo di « Compagnia olandese » esercente, prima della guerra, le assicurazioni sulla vita nel territorio dell'ex Monarchia austro-ungarica, si è posta in liquidazione;

Che, a tutela degli assicurati italiani appartenenti alle nuove Provincie, il Regio Governo spiegava, presso le autorità olandesi, l'azione intesa a ricuperare una parte delle attività della Compagnia esistenti in Olanda;

Che la quota assegnata al complesso dei contratti relativi agli assicurati medesimi, ascendente a fiorini olandesi 6583, è stata versata presso la Cassa depositi e prestiti che ne ha costituito un deposito provvisorio per lire italiane 60.529,50;

Considerata l'opportunità che l'Istituto nazionale delle assicurazioni, denominato in seguito con l'appellativo di « Istituto », assuma la sistemazione dei contratti di assicurazione stipulati da cittadini delle nuove Provincie con la Compagnia olandese predetta;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni assume la sistemazione dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati presso la « Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente » già con sede in Amsterdam ed operante nel territorio della Monarchia austro-ungarica, da persone aventi al 31 dicembre 1919 il domicilio e la residenza abituale nelle nuove Provincie e da persone che al 1 gennaio 1933 risulteranno essere cittadini italiani, indipendentemente dal luogo del loro domicilio o residenza, purchè i rispettivi contratti di assicurazione siano stati emessi nel territorio della cessata Monarchia.

Art. 2.

L'Istituto, agli effetti della predetta sistemazione, compilerà un elenco dei contratti compresi nelle categorie previste all'art. 1 con l'indicazione del credito maturato.

Tale credito è ragguagliato alla riserva matematica alla data di cessazione del pagamento del premio, calcolata secondo le basi tecniche ed il metodo in uso presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni e sarà regolato in lire italiane nella misura che risulterà dal piano di reparto, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 6, 7 ed 8.

Art. 3.

Gli interessati, agli effetti della inclusione del loro credito nell'elenco di cui all'art. 2, dovranno far pervenire, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, all'Istituto nazionale delle assicurazioni di Roma, regolare denuncia corredata dall'originale della polizza e dall'ultima quietanza di premio pagata. Qualora il contratto sia gravato da prestiti l'interessato dovrà presentare, in luogo della polizza originale, l'allegato di prestito in suo possesso e le ultime quietanze di premio e di interessi sul prestito stesso.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, l'Istituto presenterà al Ministero delle corporazioni, Servizio di vigilanza sulle assicurazioni, l'elenco dei contratti di assicurazione compresi nelle categorie previste dall'art. 2 con l'indicazione del credito maturato per ciascuno.

L'Istituto nello stesso termine porrà a disposizione tutti i documenti, inerenti alla liquidazione del credito di ciascun assicurato, per l'esame di competenza del Ministero predetto.

Art. 5.

Riconosciuta l'esattezza della liquidazione, l'elenco degli assicurati, di cui al precedente articolo, munito del visto di verificazione del Ministero delle corporazioni, sarà depositato, a cura dell'Istituto, presso i Tribunali civili delle nuove Provincie e pubblicato nelle forme stabilite dagli articoli 94 e 95 del Codice di commercio. Secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle corporazioni, sarà anche data comunicazione dell'effettuato deposito e pubblicazione a mezzo della stampa locale.

È concesso un termine di trenta giorni a ciascun assicurato o avente diritto per proporre eventuale reclamo contro le risultanze dell'elenco. I reclami saranno esaminati e decisi, con determinazione non soggetta a gravame, dal Ministero delle corporazioni inteso l'Istituto.

Trascorso il detto termine e decisi i reclami, l'elenco diviene definitivo e gli interessati decadono da ogni diritto di opposizione al riparto delle attività della Compagnia.

Art. 6.

Entro quindici giorni dall'approvazione definitiva dello elenco degli assicurati da darsi dal Ministro per le corporazioni, dopo esperita la procedura di cui al precedente articolo, l'Istituto effettuerà il riparto, tra gli assicurati, delle attività provenienti dalla riserva della Compagnia olandese, consistenti in un deposito provvisorio presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e dei relativi interessi e nei titoli depositati presso la Cassa di risparmio di Vienna, a copertura delle riserve dei contratti in corso del portafoglio italiano, secondo le disposizioni vigenti nella cessata Monarchia.

Lo stato di riparto espresso in corone austro-ungariche antiche, trasformate in lire italiane, in base al rapporto fra le attività e le passività, sarà presentato al Ministero delle corporazioni, che lo renderà esecutivo con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 7.

L'Istituto corrisponderà agli assicurati ed aventi diritto le somme indicate nello stato di riparto, non oltre 60 giorni dalla pubblicazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 6.

Le somme non riscosse, entro il termine massimo di un anno dall'approvazione del piano di riparto, devono essere depositate alla Cassa depositi e prestiti a disposizione degli aventi diritto.

Art. 8.

Il deposito provvisorio esistente presso la Cassa depositi e prestiti per la somma di L. 60.529,50 è liberato dal vincolo al quale è ora soggetto e sarà trasferito all'Istituto.

Il Regio Governo rinuncia fin d'ora, a favore dell'Istituto stesso, a qualsiasi diritto o interesse su qualsiasi somma depositata presso la Cassa di risparmio di Vienna dalla Compagnia olandese a copertura delle riserve relative ai contratti di assicurazione stipulati nei territori della cessata Monarchia austro-ungarica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 81. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1933, n. 825.

Proroga dei pieni poteri al commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° dicembre 1932, n. 1582, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 293, concernente concessione di pieni poteri al commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia;

Visto l'art. 3 n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100,

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogato al 31 dicembre 1933 il termine per l'esercizio dei pieni poteri concessi al commissario straordinario per l'amministrazione del Reale Automobile Club d'Italia col R. decreto-legge 1° dicembre 1932, n. 1582, per il riordinamento degli uffici e servizi e per quant'altro è previsto dal R. decreto-legge stesso.

L'efficacia della presente proroga si estende al periodo intercorrente tra la scadenza del termine di cui all'art. 1 del suindicato R. decreto-legge 1° dicembre 1932, n. 1582, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 84. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 giugno 1933.

Nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni pel triennio 21 aprile 1933-20 aprile 1936.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 aprile 1930, col quale furono nominati i membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni per il triennio 1930-1933;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina dei predetti membri per il successivo triennio 1933-1936;

Vista la tabella contenente la composizione delle Sezioni del Consiglio nazionale delle Corporazioni, allegata alla legge 20 marzo 1930, n. 206, nonchè le modificazioni apportate alla predetta tabella con i decreti del Capo del Governo 20 dicembre 1931 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 1932, n. 36) e 29 febbraio 1932 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 1932, n. 74);

Visto il 4° comma dell'art. 5 della legge 20 marzo 1930, n. 206, modificato con il R. decreto 17 marzo 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1932, n. 86;

Viste le designazioni delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, fatte ai sensi del 1° comma dell'art. 8 della legge predetta;

Viste le designazioni del Ministro per gli affari esteri, del Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Ministro per le corporazioni;

Visti il 2° ed il 5° comma dell'art. 8 e l'art. 9 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni per il triennio 21 aprile 1933-20 aprile 1936 i signori:

Per la Sezione delle professioni libere e delle arti.

A) *Sottosezione delle professioni libere*:

Designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti:

Prof. Gaetano Grisostomi Marini,
Dott. Armando Morini,
On. rag. Giovanni Battista Baccarini,

On. arch. Edmondo Del Bufalo,
On. arch. Alberto Calza Bini,
Dott. Luigi Sarcoli,
Geom. Ezio Fanti,
Prof. Baldassarre Gambino,
On. prof. Eugenio Morelli,
Prof. Alessandro Lanfranchi:
Prof. Silvestro Baglioni,
Aldo Valori,
Prof. Fernando Maria Brignoli,
Giuseppe Battifoglia,
Rosina Malacarne.

B) *Sottosezione delle arti*:

Designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti:

S. E. dott. Tommaso Marinetti,
Antonio Maraini,
On. Giuseppe Mulè,
Arch. Armando Melis,
Dott. Cornelio Di Marzio.

Designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana:

On. Franco Ciarlantini,
On. avv. Giuseppe Bevione,
Dott. Nicola De Pirro,
Arch. Raffaello Fagnoni.

Per la Sezione dell'industria e dell'artigianato.

A) *Sottosezione dell'industria*:

Designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana:

Prof. Giovanni Balella,
Giuseppe Ceccarelli,
Prof. Giovanni Dettori,
Prof. Felice Guarneri,
Giuseppe Lo Cascio,
On. avv. Gino Olivetti,
Dott. Alberto Pirelli.

Designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria:

Prof. Nazzareno Bonfatti,
Dott. Ennio Cavina,
Prof. Riccardo Del Giudice,
Luigi Fontanelli,
Melchiorre Melchiori,
Dott. Corrado Petrone,
Dott. Angelo Tarchi.

B) *Sottosezione dell'artigianato*:

Designati dalla Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia:

Prof. Mario Baruchello,
Diletto Roccanti.

Designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria:

Luigi Ciardi,
Virginio Galbiati,
Giorgio Suriani.

Per la Sezione dell'agricoltura.

Designati dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori:

On. prof. Ageo Arcangeli,
Dott. Ferruccio Ferroni,
On. dott. Julo Fornaciari,
On. dott. Pietro Giunti,
On. dott. Giuseppe Pavoncelli,
On. dott. Paolo Thaon de Revel,
Dott. Antonio Zappi-Recordati.

Designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura:

Antonio Aghemo,
On. dott. Franco Angelini,
On. prof. Mario Ascione,
Rag. Giordano Gattamorta,
Andrea Marzatico,
Gino Panconesi,
Avv. Roberto Roberti.

Per la Sezione del commercio.

Designati dalla Confederazione nazionale fascista del commercio:

Rag. Francesco Boccadifuoco,
On. Ercole Cartoni,
Giuseppe Cerutti,
Giacinto Pagano,
Cesare Pinchetti,
On. Mario Racheli,
Achille Trovati.

Designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio:

Francesco Bloise,
Gino Borsetti,
On. dott. Giuseppe Landi,
Avv. Mario Levi De Veali,
On. rag. Gerardo Locurcio,
Dott. Raimondo Michetti,
Carlo Pagnone.

Per la Sezione dei trasporti marittimi ed aerei.

A) *Sottosezione dei trasporti marittimi*:

Designati dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei:

Tito Campanella,
Cap. Antonio Cosulich,
Avv. Vladimiro Giulio Perosio,
Comand. Guido Ricci.

Designati dalla Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria:

Cap. Bruno Bartoli,
Prospero Brusacà,
Antonio Scotti,
Comand. Giulio Segoni.

B) *Sottosezione trasporti aerei*:

Designati dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei:

Cap. Guido Cosulich,
Comand. Giorgio Pessi Parvis,
Amm. Luigi Rizzo.

Designati dalla Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria:

Dott. Francesco Cigana,
Comand. Alessandro Galeazzi,
Comand. Mario Savino.

Per la Sezione dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

Designati dalla Confederazione nazionale fascista imprese comunicazioni interne:

Dott. Felice Baragiola,
Ing. Riccardo Luzzati,
Ing. Giuseppe Ottone,
On. prof. Gian Giacomo Ponti,
Prof. Renato Trevisani.

Designati dalla Confederazione nazionale Sindacati fascisti imprese comunicazioni interne:

Enrico Bruni,
David Lembo,
Augusto Marchiandi,
Basilide Morelli,
Dott. Augusto Venturi.

Per la Sezione del credito e dell'assicurazione.

Designati dalla Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione:

Dott. Guido Antonioli,
Dott. Aroldo Berni,
Romeo Mion,
Dott. Arturo Osio,
On. avv. Alberto Redenti,
Dott. Giuseppe Scarpellon.

Designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione:

Rag. Luciano Consoli,
Dott. Mario D'Amelio,
On. dott. Marcello Diaz,
Ernesto Perez,
Rag. Otello Querzè,
Dott. Giovanni Saija.

Per la rappresentanza degli interessi economici italiani all'estero.

Bonifacio Ciancarelli, direttore generale degli affari economici, designato dal Ministro per gli affari esteri.

Per la rappresentanza delle Associazioni di pubblici dipendenti autorizzate a norma dell'art. 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Designati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista:

Dott. Giuseppe Bleiner,
Dott. Angelo Guzzeloni,
Dott. Domenico Sciarra.

Esperti designati dal Ministro per le corporazioni.

S. E. on. Edmondo Rossoni,
Prof. Gino Arias,
S. E. dott. Rodolfo Benini,
On. Bramante Cucini,
Prof. Gustavo Del Vecchio,
S. E. on. prof. Giuseppe De Michelis,
S. E. on. prof. Alberto De Stefani,
On. dott. Lando Ferretti,
Prof. Agostino Lanzillo,
On. prof. Sergio Panunzio.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1933 - Anno XI.
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 401. — BETTAZZI.

(5222)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1933.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare due appezzamenti di terreno in Ostia Mare.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto il contratto di compra-vendita stipulato in Roma il 22 giugno 1933-XI a rogito del dott. Nicola Varcasia, notaio residente in Roma (n. 9867 di repertorio), contratto col quale la Società immobiliare Tirrena, anonima con sede in Roma, ha venduto all'Opera nazionale Balilla per il prezzo di L. 110.000 due appezzamenti di terreno posti in Ostia Mare e cioè un'area al Lido di Roma, lato ponente, della superficie di mq. 4976,56 circa, riportato in catasto del comune di Roma (Agro Romano) alla mappa 18, n. 907 p.;
Veduta la deliberazione n. 30, in data 30 giugno 1933, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;
Considerato che gli immobili suddetti sono stati acquistati allo scopo di far sorgere una Casa del Balilla al Lido di Roma;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto degli appezzamenti di terreno, di cui alle premesse del presente decreto, in base al contratto sopra citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(5213)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1933.

Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Simonazzi Luigi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 11 dicembre 1926, n. 2795-2822, col quale, fra gli altri, il sig. Simonazzi Luigi fu Giuseppe venne nominato rappresentante del sig. Boffa Azeglio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;
Visto l'atto 19 aprile 1933-XI col quale il predetto agente di cambio ha revocato il mandato, a suo tempo conferito al menzionato Simonazzi;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Simonazzi Luigi da rappresentante del sig. Boffa Azeglio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 7 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: PUPPINI.

(5189)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1933.
Nomina del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Radice Achille.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Boffa Azeglio fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa quale rappresentante il sig. Radice Achille fu Albino, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
Visto i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Radice Achille è nominato rappresentante del sig. Boffa Azeglio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 7 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: PUPPINI.

(5188)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-311 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacal Federico fu Mattia e fu Novak Maria, nato a Castagnevizza il 22 aprile 1873 e residente a Castagnevizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».
Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Spacal Giuseppe di Federico, nato a Voisizza il 19 settembre 1901, figlio;
Spacal Maria di Federico, nata a Voisizza il 14 marzo 1904, figlia;
Spacal Federico di Federico, nato a Voisizza il 6 aprile 1906, figlio;
Spacal Angela di Federico, nata a Voisizza il 12 giugno 1910, figlia;
Spacal Maria di Andrea Juren, nata a Voisizza il 6 maggio 1904, nuora;
Spacal Francesca di Giuseppe, nata a Voisizza il 18 giugno 1928, nipote;
Spacal Luigi Filiberto di Giuseppe, nato a Voisizza il 21 giugno 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Temenizza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1482)

N. 50-230 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Maria in Gec di Carlo e di Rener Francesca, nato a Urabice il 29 gennaio 1896 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1491)

N. 50-253 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Giuseppe fu Matteo e della fu Pockar Maria, nato a Giacozze il 18 marzo 1864 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Skapin Francesco, nato a Giacozze il 3 ottobre 1900, figlio;
Skapin Rosa, nato a Giacozze il 30 agosto 1910, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1492)

N. 50-254 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Vittorio fu Francesco e della fu Preprost Margherita, nato a Urabice il 21 marzo 1895 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Giovanna, nata a Urabice il 16 maggio 1898, fratello;

Skapin Francesco, nato a Urabice il 6 luglio 1900, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1493)

N. 50-255 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Leonardo di Francesco e di Mislej Francesca, nato a Tabor il 5 novembre 1892 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Maria di Antonio Gerbec, nata a Tomadio l'11 aprile 1892, moglie;

Skapin Emilio-Mario, nato a Giacozze il 31 gennaio 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1494)

N. 50-257 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Francesco di Giovanni e di Serazin Marianna, nato a Pogliegrande il 24 agosto 1856 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Anna di Giovanni Kos, nata a Pogliegrande il 16 luglio 1865, moglie;

Skapin Francesco, nato a Pogliegrade il 21 gennaio 1906, figlio;

Skapin Giulia in Nabergoj, nata a Pogliegrade il 1° maggio 1897, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1495)

N. 50-258 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Francesco fu Biagio e di Vitez Francesca, nato a Urabice il 16 gennaio 1880 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Francesca di Giuseppe Mohorcic, nata a Gradiscie il 14 luglio 1889, moglie;

Skapin Francesco, nato a Urabice il 26 novembre 1912, figlio;

Skapin Luigi, nato a Urabice l'11 maggio 1914, figlio;

Skapin Rosa, nata a Urabice il 4 maggio 1916, figlia;

Skapin Giuseppina, nata a Urabice il 17 marzo 1919, figlia;

Skapin Stanislao, nato a Urabice il 9 gennaio 1921, figlio;

Skapin Giovanni, nato a Urabice il 20 dicembre 1925, figlio;

Skapin ved. Francesca fu Mattia Vitez, nata il 6 maggio 1854, madre;

Skapin Giacomo, nato a Urabice il 20 luglio 1886, fratello;

Skapin Milano, nato a Urabice il 1° novembre 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1496)

N. 2146 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Baricevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Baricevich Francesco figlio di Matteo e di Peruz Antonia, nato a Montemaggiore (Bogliuno) il 27 agosto 1904 e abitante a Montemaggiore n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2391)

N. 2147 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellassich Francesco figlio di Antonio e di Maria Peruz, nato a Montemaggiore (Bogliuno) il 14 febbraio 1903 e abitante a Montemaggiore n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Perissich Antonia fu Andrea e di Maria Peruz, nata a Montemaggiore il 14 febbraio 1903, ed alla figlia Maria, nata a Montemaggiore il 25 dicembre 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2392)

N. 802 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Posar » e « Cociancig » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cociancig Maria ved. Posar figlia del fu Antonio e di Maria Ruzich, nata a Castellier di Visinada il 3 settembre 1871 e abitante a Pola, via Nesazio

n. 1, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani » e « Posari » (Cociani Maria ved. Posari).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Posari » anche alle figlie del fu Posar Marco, nate a Visignano: Amalia, il 5 giugno 1902 ed Albina, il 9 giugno 1904.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2394)

N. 1274 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Covacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Covacich Florio figlio del fu Pietro e di Vincenza Brazzanovich, nato a Lesina (Dalmazia) il 22 agosto 1891 e abitante a Ragusa (Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Covacci ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2396)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 13 luglio 1933 alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, concernente il divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche Amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo.

(5236)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 14 luglio 1933, il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, recante agevolazioni per la formazione della piccola proprietà e di organiche unità rurali nelle Venezie ».

(5237)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni con lettera in data 15 luglio 1933 ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R decreto-legge 8 maggio 1933, n 759, che approva la convenzione 24 aprile 1933 stipulata con la Società di navigazione « Cosulich » per l'esercizio della linea fra Trieste e Parà (Nord-Brasile), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1933-XI.

(5238)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 27 giugno corrente anno è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Fiume succ. 3 Borgomarino, provincia del Carnaro.

(5168)

Si comunica che il giorno 29 giugno corrente anno è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Bosco, provincia di Salerno.

(5169)

Si comunica che il giorno 1° luglio corrente anno è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Roma-Portuense, provincia di Roma.

(5170)

Si comunica che il giorno 1° luglio corrente anno è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Vignate, provincia di Milano.

(5171)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificati consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 345

Il colonnello Ripandelli cav. Decio fu Ettore, domiciliato in Napoli, piazza Dante n. 22, con atto 22 marzo 1933 per l'ufficiale giudiziario Lenzi della Regia pretura di Napoli, ha diffidato la

moglie Ferrara Carmelina fu Michele, ivi domiciliata, a restituirgli entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno i certificati nominativi consolidato 5 per cento nn. 393992 e 393993 rispettivamente di annue L. 22.000 e L. 18.000 entrambi intestati ad essa signora Ferrara con vincolo dotale e dei quali egli si dichiara indebitamente spossessato.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati saranno ritenuti di nessun valore e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli prodotta dal colonnello Ripandelli sopranominato.

Roma, addì 13 maggio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2011)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Domanda per tramutamento di certificato consolidato 3,50 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 344.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 3,50 per cento (1906) n. 544710 per la rendita annua di L. 35 intestata a Cereseto Giuseppina Anita fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Villavecchia Caterina fu Alberto vedova di Cereseto Giovanni, domiciliata in Busalla (Genova).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 13 maggio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2014)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 per cento.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 3.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento, n. 202681, di annue L. 259, intestato a Fornari Teresa fu Pietro, moglie di Avataneo Edoardo, domiciliata ad Ivrea (Torino), con vincolo dotale.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, 8 luglio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5161)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante la 66ª estrazione delle obbligazioni della Società delle ferrovie Vittorio Emanuele.

Si notifica che nel giorno di martedì 8 agosto p. v., alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico (via Goito, n. 1) aperta al pubblico, avrà luogo la 66ª estrazione delle obbligazioni emesse dalla Società delle ferrovie Vittorio Emanuele, già concessionaria delle Ferrovie Calabro-Sicule, il servizio delle quali obbligazioni venne assunto dallo Stato per effetto dell'art. 7 della convenzione 20 giugno 1868, approvata con la legge 31 agosto stesso anno, numero 6570.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento, sono 6570.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5214)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 156.

Media dei cambi e delle rendite

del 17 luglio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	13.17
Inghilterra (Sterlina)	63.10
Francia (Franco)	74.05
Svizzera (Franco)	365.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.65
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.55
Cecoslovacchia (Corona)	56.25
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.82
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.527
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.10
Olanda (Fiorino)	7.66
Polonia (Zloty)	212 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158 —.
Svezia (Corona)	3.25
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U R S S (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	77.925
Id 3,50 % (1902)	76.625
Id 3 % lordo	54.825
Consolidato 5 %	86.05
Buoni novennali Scadenza 1934	100.825
Id. id. id. 1940	102.475
Id. id. id. 1941	102.45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco N. 51.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	385905	28 —	Galleano *Romeo* di *Silvio*, minore sotto la p.p. del padre e figli nascituri dal detto Galleano *Silvio* fu Luigi, domt. a Loisin (Francia), con usuf. vitalizio a Galliano Francesca fu Salvatore, ved. di Galleano *Luigi* ed ipotecato a favore di Galleano *Silvio* fu *Luigi*	Galleano *Romain Denys* di *Francesco-Orazio-Silvio*, minore sotto la p.p. del padre e figli nascituri del detto Galleano *Francesco-Orazio-Silvio* fu Luigi, domt. a Loisin (Francia); con usufrutto a Galliano Francesca fu Salvatore, ved. di Galleano *Francesco-Orazio-Silvio*.
»	461666	420 —	Galleano *Romeo* ed *Adenis* di *Silvio*, minori sotto la p.p. del padre e figli nascituri da quest'ultimo, domt. a Sampierdarena (Genova), con usuf. congiuntamente a Galliano Francesca fu Salvatore, ved di Luigi Galleano ed ai di lei figli Galleano Domenico e *Silvio* fu Luigi	Galleano *Romain Denis* e *Denise Maria* di *Francesco-Mario-Silvio*, minori sotto la p.p. del padre e figli nascituri da quest'ultimo, domt. a Sampierdarena (Genova), con usufrutto congiuntamente a Galliano Francesca fu Salvatore, ved. di Luigi Galleano ed ai figli di lei Galleano Domenico e *Francesco-Orazio-Silvio* fu Luigi.
»	463468	24,50	Galleano *Romain* o *Romano* o *Romeo* e *Dionisia* di *Silvio*, minori sotto la p.p. del padre e figli nascituri da detto Galleano *Silvio*, domt. a Loisen; con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Galliano Francesca fu Salvatore, ved. di Galleano Luigi e Galleano *Silvio* fu Luigi.	Galleano *Romain Denis* e *Denise Maria* di *Francesco-Orazio-Silvio*, minori sotto la p.p. del padre e figli nascituri da detto Galleano *Francesco-Orazio-Silvio*, domt. a Loisen; con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Galliano Francesca fu Salvatore, ved. di Galleano Luigi e Galleano *Francesco-Orazio-Silvio* fu Luigi.
Cons. 5 % »	543776 543775	2.000 — 140 —	Moro Armida fu *Roberto*, minore sotto la p.p. della madre Scerni Elvira fu Pio, domt. a Genova. La 2ª rendita è con usufrutto vital. a Scerni Elvira fu Pio, ved. di Moro *Roberto*, domt. a Genova.	Moro Armida fu *Adolfo*, minore ecc. come contro. La 2ª rendita è con usufrutto vital. a Scerni Elvira fu Pio, ved. di Moro *Adolfo* domt. a Genova.
3,50 % »	249368 654882	87,50 140 —	Avalis *Natolia-Giuseppina* fu Giuseppe, moglie di Perini Nicola, domt a Roma.	Avalis *Giuseppa-Natalina* fu Giuseppe, moglie ecc., come contro.
» »	328748 515162	87,50 140 —	Avalis *Natalia Giuseppina* fu Giuseppe, moglie di Perini Nicola fu Ernesto, domt. a Roma.	Avalis *Giuseppa Natalina* fu Giuseppe, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	462638	90 —	*Antemangeli* Raffaele di Luigi, minore sotto la p.p. del padre, domt. a Casalvieri (Frosinone), con usuf. vital. ad *Antemangeli* Luigi fu Raffaele, domt. a Casalvieri (Frosinone).	*Antonangeli* Raffaele di Luigi ecc., come contro; con usuf. vital. ad *Antonangeli* Luigi fu Raffaele, domt. come contro
»	247420	25 —	Battaglia *Antonia* di Vitaliano, minore sotto la p.p. del padre, domt. a Catanzaro.	Battaglia *Isabella-Antonia* di Vitaliano, minore ecc., come contro.
»	107914	75 —	*Schettino* Domenico fu Saverio, domt. a S. Cipriano d'Aversa (Caserta), ipotecata.	*Schettini* Domenico fu Saverio, domt. come contro, ipotecata.
»	142746	50 —	Tinello Gennarino di Giuseppe, domt. a Settingiano (Catanzaro).	Tinello Gennarino di Giuseppe, *minore sotto la p.p. del padre*, domt. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % »	592856 657561	35 — 175 —	Bianco *Biagio* di Giovanni, domt. a Limone Piemonte (Cuneo), ipotecata.	Bianco *Giovanni-Biagio*, di Giovanni, domt. come contro, ipotecata.
Cons. 5 % »	63555 63556	210 — 225 —	Zocca *Luigia* fu Michele, nubile, domt. a Torino.	Zocca *Carolina* fu Michele, nubile, domt. a Torino.
»	466517	545 —	Guarnera Letterio fu Giuseppe, domt. a Messina; con usuf. a Parisi *Eucarina* fu Antonino, ved. di Guarnera Giuseppe, domt. a Messina.	Intestata come contro; con usuf. a Parisi *Carmela-Eucaristica* fu Antonino, ved. ecc., come contro.
»	307941	85 —	Ucci *Irma* fu Tommaso, minore sotto la p.p. della madre Giordano *Luisa*, ved. Ucci, domt. a Benevento.	Ucci *Ilma* fu Tommaso, minore sotto la p. p. della madre Giordano *Emma-Luisa*, ved. ecc., come contro.
»	441175	40 —	Ucci *Irma* fu Tommaso, nubile, domt. a Benevento.	Ucci *Ilma* fu Tommaso, nubile, domt. come contro.
» » »	111051 190063 207435	150 — 125 — 500 —	*Maccarone* Maria Rosa fu Rosario, moglie di Marano *Antonio*, domt. a New York (S.U.A.).	*Maccarrone* Maria Rosa fu Rosario, moglie di Marano *Antonino* domt. come contro.
»	110630	100 —	*Maccarone* Maria Rosa fu Rosario, moglie di Antonino Marano, domt. a Mascali (Catania).	*Maccarrone* Maria Rosa fu Rosario, moglie ecc., come contro.
»	229892	500 —	*Maccaroni* Maria Rosa fu Rosario, moglie di Marano Antonino, domt. a Mascali (Catania).	*Maccarrone* Maria Rosa fu Rosario, moglie ecc., come contro.
3,50 %	37307	140 —	*Rhò Giuseppe* fu Gaetano, domt. a Milano.	*Rò Pietro-Giuseppe* fu Gaetano, domt. a Milano.
Cons. 5 % » »	311726 312156 311731	1.000 — 115 — 170 —	Capuano Rosa, *Pasqualina* e Clara fu Gennaro, minori sotto la p.p. della madre Cozzolino Raffaella fu Marco, ved. di Capuano Gennaro, domt a Napoli. La 3ª rendita è con usufrutto vitalizio a Cozzolino Raffaella fu Marco, ved. Capuano, domt. a Napoli.	Capuano Rosa, *Pasquale* e Clara fu Gennaro minori ecc., come contro e con usufrutto vitalizio come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 giugno 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5092)

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni riguardanti la vendita dell'acqua minerale denominata « San Francesco ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 18 giugno 1933-XI è stato modificato il precedente decreto n. 127 del 15 giugno 1928, per quanto si riferisce alla descrizione dell'etichetta nel modo seguente:

« Le bottiglie saranno contrassegnate con etichetta in carta bianca delle dimensioni di mm. 117 x 215.

L'etichetta è divisa nel senso dell'altezza in due spazi, uno a fondo bianco, delle dimensioni di mm. 117 x 60 in cui sono riportati i risultati dell'analisi chimica e in basso la dicitura « addizionata con acido carbonico », l'altro, a fondo verde, e delle dimensioni di mm. 180 x 117.

Tale spazio è delimitato da una cornice lineare, in nero, molto pronunziata ed esterna, a cui corrisponde un cm. più all'interno un'altra cornice, determinata dalla formazione di due linee parallele che scorrono e si intrecciano agli angoli; nell'interspazio fra i due fregi si distinguono le seguenti diciture:

In alto « Sorgente S. Francesco in Agnano (Pisa) »; ai lati « bottiglia e tappo sterilizzati » in basso sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendità dell'acqua.

Lo spazio interno inquadrato da tali inscrizioni contiene in alto la dicitura, col nome del proprietario, più in basso, a grossi caratteri neri, il nome dell'acqua « San Francesco », in un rigo ancora inferiore le caratteristiche dell'acqua ed infine la dicitura « batteriologicamente pura ».

La porzione inferiore di detto spazio, è occupata da tre piccole colonne quadrangolari, di mm. 50×50, una centrale e due esterne.

In quella di sinistra sono inseriti i risultati dell'analisi batteriologica, in quella centrale alcune indicazioni terapeutiche dell'acqua e in quella di destra una dichiarazione sanitaria sulle proprietà curative dell'acqua medesima.

Il prefetto di Pisa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa dal podestà di Pisa, a mezzo del messo comunale, al signor ing. Ettore Sighieri, rappresentante legale del marchese Alfonso Serlupi d'Ongran al suo domicilio in Pisa, via Crispi n. 12, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno ».

(5167)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Varianti al concorso bandito con decreto Ministeriale 28 giugno 1933 per posti gratuiti e semi gratuiti di studio in Istituti femminili di educazione.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'avviso di concorso in data 28 giugno 1933-XI per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio in Istituti femminili di educazione;

Decreta:

L'avviso di concorso suddetto è rettificato, alla lettera *c*) dell'art. 1, nel modo seguente:

« *c*) Regio istituto delle Signore Montalve alla Quiete, Firenze, un posto gratuito e due semigratuiti (con preferenza alle figlie d'impiegati civili e militari che abbiano prestato o prestino utili servizi allo Stato) ».

Roma, addì 15 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: SOLMI.

(5241)

Varianti al concorso bandito con decreto Ministeriale 28 giugno 1933 per il conferimento di posti gratuiti nei Convitti di Ala, Gorizia, Pisino, Tolmino e Zara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il bando di concorso in data 28 giugno 1933-XI per il conferimento di posti gratuiti di studio nei Convitti « Silvio Pellico » di Ala, « Dante Alighieri » di Gorizia, « F. Filzi » di Pisino, « F. Scodnik » di Tolmino è « N. Tommaseo » di Zara;

Decreta:

A parziale rettifica del bando di concorso suddetto, le istanze documentate dei candidati che aspirano ai tre posti gratuiti e al posto semigratuito presso il Convitto « Nicolò Tommaseo » di Zara dovranno essere presentate al rettore del detto Convitto entro il 10 agosto, e saranno esaminate da una locale Commissione.

Le domande già pervenute al Ministero saranno dal Ministero stesso trasmesse al detto rettore.

Roma, addì 14 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(5242)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA DELLA VIABILITÀ E DEI PORTI

Concorso per il progetto di massima di un edificio ad uso degli Uffici governativi in Cremona.

Art. 1.

È indetto un concorso fra gli architetti e gli ingegneri italiani iscritti nei rispettivi Albi e Sindacati professionali per il progetto di massima di un edificio destinato ad uso uffici governativi della città, da costruire in Cremona.

Art. 2.

L'area sulla quale dovrà sorgere l'edificio è quella attualmente occupata dal fabbricato demaniale di S. Bartolomeo prospiciente il corso Vittorio Emanuele, la via Amilcare Ponchielli, la via dei Tribunali e confinante con il palazzo delle Assicurazioni sociali, indicata dal poligono *A. B. C. D. E. F. G. H. I.* nella planimetria quotata annessa al presente programma.

Il progetto deve soddisfare ad ogni necessità dei servizi e, per l'architettura, pur rispecchiando l'evoluzione artistica dell'attuale epoca storica, deve collegarsi alle nobili tradizioni della grande arte italiana.

Art. 3.

L'edificio dovrà essere costituito degli ambienti adeguati per contenere gli uffici della Intendenza di finanza con abitazione dell'intendente, Sezione tecnica catastale, Uffici registro e bollo, Ufficio metrico provinciale, Conservatoria delle ipoteche, Ufficio distrettuale imposte, Commissione mandamentale delle imposte, Ufficio finanziario imposte di produzione. Uffici del genio civile e relativi servizi nel numero e dell'ampiezza risultanti dalle planimetrie allegate al presente programma. Una buona distribuzione schematica degli uffici appare dalle planimetrie stesse.

Dovranno essere integralmente conservati i due lati occidentali e settentrionali del cortile orientale dell'edificio in ragione del loro interesse artistico; essi sono rappresentati nello stato attuale dalla fotografia pure allegata al presente programma.

L'importo dell'opera non dovrà superare la somma di L. 2.200.000 e pertanto nella relazione del progetto dovrà essere data giustificazione della somma occorrente alla costruzione dell'edificio distinguendo la parte costruttiva da quella decorativa.

Art. 4.

Il progetto di massima dovrà constare degli elaborati seguenti:

1° planimetria generale 1:500;
2° piante di tutti i piani e scantinati, scala 1:100;
3° prospetto principale dell'edificio, scala 1:50;
4° gli altri prospetti dell'edificio, scala 1:100;
5° due lati del cortile interno est: scala 1:100;
6° due sezioni, scala 1:100;
7° due particolari architettonici più caratteristici, l'uno interno e l'altro esterno in scala 1:20;

8° piante e sezioni parziali degli ingressi, delle gallerie, delle scale pel pubblico e degli ambienti rappresentativi in scala 1:50;

9° una prospettiva presa da un punto di vista reale e da indicarsi nella planimetria. La superficie del disegno non dovrà superare i decimetri quadrati 80 (ottanta), la prospettiva potrà essere eseguita con qualsiasi tecnica;

10° relazione dalla quale risultino i criteri di massima seguiti nel progetto, nonchè le modalità strutturali e decorative che si propongono per i fabbricati;

11° schizzi prospettici relativi specialmente agli interni, in numero non maggiore di 3 e di dimensione complessiva non maggiore di mq. 0,80.

I prospetti saranno disegnati geometricamente a solo contorno. I disegni dovranno essere fissati su cartoncino o su telaio rigido. Nella relazione dovrà essere indicato il volume del fabbricato per la parte fuori terra al netto dei cortili e chiostrine, volume che sarà ottenuto moltiplicando l'area coperta limitata dal contorno esterno dei muri al piano terreno per l'altezza misurata dal piano di risega (supposto a m. 0,80 di profondità sotto il marciapiede) al piano di gronda.

Tutti gli elaborati dovranno essere firmati in maniera leggibile col nome del concorrente. Qualora il concorrente lo preferisca potrà contrassegnare il progetto con un motto, che sarà chiaramente ripetuto su tutti gli elaborati in luogo della firma, mentre il certificato d'iscrizione all'albo sarà chiuso in busta sugellata contrassegnata dallo stesso motto.

Art. 5.

I progetti dovranno essere fatti pervenire non più tardi di due mesi dalla data del presente bando, a cura e spese dei concorrenti, al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale dell'edilizia, della viabilità e dei porti - Div. 5ª), scrivendo chiaramente sull'imballaggio, oltre il completo indirizzo suddetto, anche la seguente dicitura: « Concorso per il progetto di massima dell'edificio ad uso degli uffici governativi in Cremona ».

I progetti che pervenissero dopo la data suddetta saranno esclusi dal concorso.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione nominata da S. E. il Ministro per i lavori pubblici, la quale con giudizio insindacabile sceglierà i progetti che riterrà migliori graduandoli per ordine di merito.

La Commissione potrà anche non scegliere nessun progetto.

Art. 7.

È stabilito un primo premio di L. 15.000 da assegnarsi al progetto dichiarato vincitore ed un premio di L. 5000 da assegnarsi al secondo classificato.

I progetti premiati restano di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici, la quale a suo giudizio insindacabile potrà o non darvi esecuzione, o farvi apportare dagli stessi progettisti, senza ulteriori compensi, le modifiche che riterrà necessarie.

Art. 8.

Qualora l'Amministrazione non ritenga di servirsi dei propri organi tecnici, potrà affidare la compilazione del progetto esecutivo, e, se lo riterrà del caso, anche la direzione artistica dei lavori, al vincitore del concorso, stipulando all'uopo apposita convenzione.

Art. 9.

I progetti non premiati rimarranno a disposizione dei compilatori che potranno ritirarli personalmente od a mezzo di persona delegata, presso il Ministero dei lavori pubblici fino al termine di 30 giorni dalla data in cui a mezzo della stampa verrà reso di pubblica ragione il risultato del concorso.

Scaduto tale termine i progetti non ritirati verranno distrutti.

Art. 10.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite dal presente programma.

I concorrenti sono tenuti a far pervenire insieme col progetto il certificato di iscrizione all'Albo professionale.

Art. 11.

I concorrenti potranno prendere visione degli allegati di cui agli articoli 2 e 3, presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale edilizia, viabilità e porti - Div. 5ª) e se lo desiderino potranno richiederne copia all'ufficio del Genio civile di Cremona, inviando vaglia di L. 70.

Roma, addì 3 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Di Crollalanza.

(5210)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Approvazione della graduatoria di merito del concorso a 15 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio-XI, n. 1507;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 410/24/97473 in data 27 giugno 1933 - Anno XI;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 15 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.

Roma, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ciano.

Graduatoria degli idonei al concorso per 15 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze economiche e commerciali o in giurisprudenza o in scienze politiche, di cui al decreto Ministeriale 10 gennaio 1933-XI, n. 1507:

1. Dott. Bacci Antonio
2. » Pagliano Marco
3. » Arnao Beniamino
4. » Enrico Mario
5. » Ratti Filippo
6. » Morisani Armando
7. » Renzetti Giuseppe
8. » Cecchi Dino
9. » Panicelli Walter
10. » Santoni Rugiù Giuseppe
11. » Mocci Antonino
12. » Chittolini Esterino
13. » Conz Gianfranco
14. » Puccinelli Dino
15. » Pizzo Pio
16. » Mestralet Carlo
17. » Caradonna Alberto
18. » Di Valerio Rufino
19. » Bianchi Francesco
20. » Di Marcantonio Amleto
21. » Berretta Alcide
22. » Battista Giannino
23. » Marchetti Armando
24. » Rizzetto Fulvio
25. » Cozzolino Annibale
26. » Sailis Enrico
27. » Piccinini Francesco
28. » Carfì Francesco
29. » Falcone Giuseppe
30. » Dominici Romolo
31. » Corsi Rodolfo
32. » Azzarello Francesco
33. » Pranzo Fulvio
34. » Targia Fernando
35. Dott. Gulinelli Gaetano
36. » Filippponio Giuseppe
37. » Biscogli Aldo
38. » Cuturi Cesare
39. » Scuri Edoardo
40. » Farnararo Mario
41. » Pecoraro Luigi
42. » Crudeli Carlo
43. » Milazzo Alfredo
44. » Bilanzone Vincenzo
45. » Morganti Aldo
46. » Sanfilippo Paolo
47. » Liberatore Oreste
48. » Alpi Ettore
49. » Pesce Giovanni
50. » Deodato Carlo
51. » Galateo Anton Claudio
52. » Bellone Pasquale
53. » Spezzaferri Edoardo
54. » Biondi Angelo
55. » Falco Luciano
56. » Resta Manlio
57. » Magnanensi Italo
58. » Fazio Filomeno
59. » Grani Giovanni
60. » Teppati Mario
61. » Lucatelli Vittorio
62. » Monetti Mario
63. » Rossi Benedetto
64. » Garzia Italo
65. » Lo Vecchio Musti Manlio
66. » Scarcia Roberto
67. » Venturi Venturino
68. » Mannino Fernando

(5202)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.